

Proposta di Aggiornamento del Codice di Rigassificazione di Adriatic LNG n°10 - Recepimento Delibera 660/2017/R/Gas e ulteriori miglioramenti – Nota di sintesi e illustrativa.

Adriatic LNG intende con la presente proposta di aggiornamento del Codice di Rigassificazione (i) recepire la Delibera 660/2017/R/Gas e il *Testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto ("TIRG")* e (ii) introdurre delle ulteriori modifiche volte a migliorare i processi e la competitività del terminale di rigassificazione, per tenere conto degli sviluppi del mercato del GNL e del gas naturale.

1) In particolare la presente proposta prevede le seguenti modifiche di recepimento della Delibera 660/2017/R/Gas e del TIRG:

- l'introduzione delle procedure concorsuali (aste) per l'allocazione infrannuale della capacità disponibile o resa disponibile dagli utenti. Più in particolare, nel caso di Adriatic LNG, il meccanismo d'asta di tipo *pay as bid* si applica alla sottoscrizione di capacità residua di rigassificazione di tipo infrannuale. La presente proposta di modifica prevede che, in caso di rilascio da parte degli Utenti, la Capacità Esentata Rilasciata abbia priorità di allocazione rispetto alla Capacità Regolata Rilasciata ai sensi, fra le varie norme applicabili, del comma 12 dell'articolo 5 del TIRG. Di più, una tale previsione è giustificata dall'attuale condizione per cui, al contrario della Capacità Regolata, la Capacità Esentata non gode di alcuna possibilità di rivendita su un mercato secondario;
- l'introduzione del TIRG nelle varie disposizioni richiamate nel Codice di Rigassificazione, in sostituzione della precedente Delibera 118/205/R/Gas;
- l'aggiornamento delle regole per il calcolo della Capacità Regolata Sottoscritta da rendersi disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi ("*Use It Or Loose It*"), in linea con le disposizioni dell'articolo 14.3 del TIRG;
- l'aggiornamento delle regole per la prenotazione della capacità di trasporto da parte dell'impresa di rigassificazione, in caso di rilascio di Capacità Regolata Sottoscritta nell'ambito della Procedura Annuale di Sottoscrizione, ai sensi dell'art. 8.4 del TIRG;

- con riferimento alle modalità di gestione dei casi di modifica dei programmi di riconsegna non richiesta dagli Utenti, di cui all'articolo 11.5 del TIRG, precisiamo che il Codice di Rigassificazione di Adriatic LNG già recepisce all'interno delle proprie disposizioni:
 - (i) i flussi informativi con gli utenti (capitolo III, articolo 6.1.4 lettera h));
 - (ii) l'anticipo, non inferiore a due giorni, con il quale tale modifica deve essere comunicata agli utenti (capitolo III, paragrafo 6.1.3 lettera a) punto iii) e lettera b), capitolo III paragrafo 6.1.4 lettera g).

Nel caso di modifiche alla programmazione effettuate oltre il termine di cui alla precedente lettera ii), le disposizioni di cui al capitolo III paragrafo 6.1.4 lettera h) del Codice di Rigassificazione di Adriatic LNG prevedono l'applicazione di misure compensative in natura nei confronti degli Utenti il cui programma di riconsegna del Gnl non sia stato rispettato per cause non dipendenti dagli Utenti. In particolare il Codice prevede che il Gestore compia ogni sforzo affinché vengano soddisfatte, per quanto possibile, le richieste degli Utenti al fine di compensare, tramite la rigassificazione di GNL di loro proprietà e la relativa riconsegna di gas, eventuali riduzioni di capacità di rigassificazione che abbiano comportato il mancato rispetto del Programma di Riconsegna del Gnl confermato nel G-2.

2) Nell'ambito della presente consultazione Adriatic LNG introduce le seguenti ulteriori modifiche:

- l'eliminazione del "Fattore di Correzione dell'Incertezza di misura" ("FCI"). In particolare, in linea con quanto pubblicato sul sito internet di Adriatic LNG¹, si è riscontrata nel tempo una diminuzione dei valori medi dell'FCI. Le percentuali rilevate sono progressivamente diminuite e rientrano nell'ordine di poche unità per mille sul volume scaricato, ampiamente all'interno delle tolleranze di strumenti di misura standard nell'industria di riferimento. Le regole attualmente in essere (Delibera 653/2017/R/Gas) prevedono che l'impresa di rigassificazione restituisca direttamente agli Utenti eventuali cali/eccedenze inventariali dovute alle incertezze di misura, agendo sulla percentuale di consumi e perdite della catena di rigassificazione. Pertanto nella presente consultazione Adriatic LNG propone di eliminare l'FCI e di

¹ HOME > COMMERCIALE > ANNO TERMICO 2017/18 > INFORMAZIONI > FATTORE DI CORREZIONE

combinarlo nella percentuale a copertura di consumi e perdite, in linea con la nuova regolazione di settore promossa dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Cali ed eccedenze continueranno ad essere monitorati mensilmente nell'ambito del calcolo del bilancio di massa ed eventuali cali/eccedenze in corso d'anno concorreranno all'adeguamento della percentuale a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione. Si propone inoltre, in caso di esito positivo della consultazione, di effettuare una riconciliazione finale per chiudere le posizioni degli Utenti;

- l'introduzione del Prezzo Medio di Remunerazione, in sostituzione dell'attuale formula di prezzo CCR + Cmem per la valorizzazione dei consumi del terminale, conformemente alla procedura definita da Snam Rete Gas S.p.A.;
- la definizione di una sola Proposta di Programma di Riconsegna, secondo un profilo di Riconsegna quanto più regolare possibile, in linea con le esigenze degli Utenti e le nuove regole per l'offerta del Servizio di Flessibilità. L'attuale formulazione del Codice prevede l'invio di due Proposte di Programma di Riconsegna (una quanto più regolare ma soggetta a modifiche e l'altra meno regolare ma non soggetta a modifiche). La Proposta con profilo meno regolare non è mai stata scelta dagli Utenti e andrebbe in contrasto con le nuove e sopravvenute regole inerenti l'offerta del Servizio di Flessibilità;
- l'aggiornamento dei corrispettivi variabili di flessibilità "CRF" e "CRS". In particolare, con i nuovi criteri per l'offerta del Servizio di Flessibilità (Delibera 671/2017/R/Gas), tali corrispettivi vengono calcolati *ex-ante* sul valore assoluto della Variazione Programma in Riconsegna e potranno essere aggiornati su base annuale;
- l'introduzione della riconciliazione annuale sul corrispettivo transitorio di misura "CMr", in quanto corrispettivo *"take or pay"* e in linea con le disposizioni inerenti il corrispettivo di capacità "Cqs" e la vigente regolazione (Delibera 653/2017/R/Gas);
- l'introduzione del "Marine Operations Manual", già pubblicato nell'apposita sezione del sito web di Adriatic LNG², nelle varie disposizioni richiamate nel Codice di Rigassificazione in sostituzione del precedente "Cargo Handling Manual".

Molte delle proposte tengono conto dei commenti già ricevuti dagli Utenti nelle precedenti consultazioni.

--- o O o ---

² HOME > COMMERCIALE > ANNO TERMICO 2017/18 > OPERAZIONI MARITTIME > PROCEDURE